



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**118
07/12/2021**

**OGGETTO: MISURE URGENTI E NECESSARIE AL FINE DI CONTENERE E GESTIRE LA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO**

VISTI:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e il D.L. 105 del 23 luglio 2021 con cui è stato dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19 e successive varianti;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.10.2021 che reitera fino al 31 dicembre le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali con cui si reiterano provvedimenti resi urgenti dallo sviluppo in senso peggiorativo del quadro epidemiologico e che impone il rafforzamento delle disposizioni preventive e di controllo dei comportamenti personali, soprattutto in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali legate all'emergenza sanitaria;

VALUTATO che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e vede un aumento di contagi a livello regionale e nazionale, anche in considerazione della nuova

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

variante omicron e, pertanto, richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

RECEPITA la nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26/11/2021 con la quale i Sindaci sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica, quali l'obbligo di mascherine all'aperto soprattutto nei luoghi di aggregazione e dello shopping;

CONDIVISA la nota prefettizia recepita al prot. n. 15549/2021 del 02/12/2021 nella quale il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica ricorda la raccomandazione ai Sindaci già espressa con nota prot. n. 15377/2021 del 30/11/2021 circa la necessità di valutare, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità in materia di tutela della salute pubblica nel territorio di competenza, di adottare ogni necessaria misura, ivi compreso l'obbligo di utilizzazione delle mascherine all'aperto;

CONSIDERATO che il periodo natalizio può rappresentare una boccata d'ossigeno per il commercio cittadino e che, dopo un lungo periodo di chiusura, le imminenti festività possono costituire un'opportunità di ripresa economica e un'occasione per gli operatori del commercio di recuperare le perdite economiche registrate nei mesi precedenti; ma, di contro, la presenza di un maggior numero di persone nelle vie cittadine rischia di essere un veicolo di diffusione del contagio, trasformando questa occasione in un ipotetico aggravarsi del quadro epidemiologico cittadino;

RISCONTRATO che le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento di persone non conviventi;

RITENUTO che, stante quanto sopra esposto e al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nella città, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione a tutela dell'incolumità e della salute pubblica, quale l'obbligo di indossare anche nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per contemperare l'esigenza di contenere il diffondersi del virus con l'esigenza di tutelare le aspettative dei cittadini e dei commercianti e per evitare future ulteriori limitazioni della nostra libertà e chiusure che danneggerebbero le attività economiche;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto **alle ore 00.00 del giorno 8 dicembre alle ore 24.00 del 7 gennaio 2022:**

- per l'accesso ai mercatini posti sotto il loggiato comunale di Piazza G. Fabrizio, nei giorni 8, 12, 19 dicembre 2021, 2 e 6 gennaio 2022;

- per l'accesso ai luoghi interessati dalle manifestazioni natalizie;
 - in occasione del mercato settimanale del venerdì nelle aree interessate dallo stesso;
2. è disposto l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto in tutte le altre zone in cui si determina un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.
3. non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i minori di età inferiore ai sei anni
 - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi
 - i soggetti che svolgono attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone
4. restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale, nonché le ulteriori disposizioni di cui al vigente Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito del Comune di Acquapendente e diffusa via web e sui canali social;
- che, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il responsabile SUAP, Dott.ssa Corinna Pernigotto Cego;
- che la Polizia Locale sia deputata al controllo dell'osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Acquapendente e sia trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Acquapendente, al Comando Carabinieri di Acquapendente, alla Prefettura UTC di Viterbo, alla Questura di Viterbo e al Comando Guardia di Finanza di Viterbo.

RAMMENTA

Che conformemente a quanto disposto con Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che proroga al 31 dicembre 2021 l'Ordinanza del 22 giugno 2021, **in zona bianca resta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto:**

- **in situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti/affollamenti;**
- **negli spazi all'aperto delle strutture sanitarie;**
- **in presenza di soggetti con conosciuta alterazione del sistema immunitario.**

AVVISA

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla Legge n.35/2020, da € 400,00 a € 3.000,00, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Acquapendente;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.